



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', AFAM, E PER LA RICERCA
Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario - Ufficio I
00144 Roma - Piazza J.F. Kennedy 20

Prot. 5414

Roma, 23 DIC. 2011

Risposta nota prot. 6310 del 7/9/2011

Alla cortese attenzione del
Magnifico Rettore
Università degli Studi "G. D'Annunzio"
di Chieti-Pescara

Prof. Franco Cuccurullo

Oggetto: Artt. 2 Legge n. 240/2010 e 6 Legge n. 168/89 – Statuto Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara.

Con riferimento al nuovo statuto di codesto Ateneo, adottato ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e trasmesso a questo Ministero con nota del 7 settembre 2011, prot. n. 6310, si fa presente che lo stesso è stato esaminato dal Tavolo tecnico costituito con DM 21 giugno 2011 per lo svolgimento del controllo di cui all'art. 2, comma 7, della medesima legge. Di seguito si riportano le osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo pervenuto.

Si precisa che le considerazioni di seguito riportate, nel rispetto dell'autonomia statutaria riconosciuta all'Ateneo, sono finalizzate a recepire in modo puntuale le novità introdotte dalla legge n. 240 del 2010 ed i principi in essa contenuti, coordinando altresì lo statuto con le disposizioni normative vigenti nelle materie da esso disciplinate.

Articolo 3

L'ultimo comma va riformulato poiché le disposizioni di legge riguardanti l'ordinamento universitario prevalgono comunque sullo statuto (e sui regolamenti universitari) (art. 33 Cost. e legge n. 168/1989).

Articolo 15

Comma 3. Si segnala che, ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 382/1980, il Rettore ha diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica, ma non la totale esenzione dalla stessa. Occorre pertanto riformulare la disposizione.

Articolo 16

Si richiama l'attenzione sull'esigenza che sia il Decano e non il Rettore uscente ad indire le elezioni del nuovo Rettore (art. 97, quarto comma, DPR n. 382/80).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 17

Comma 2, lett. g). In conformità al quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. e) ed h), della legge n. 240/2010 spetta al Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, l'istituzione dei corsi, dei dipartimenti e di tutte le strutture dell'Ateneo. Si chiede pertanto di eliminare o riformulare la lettera in questione.

Let. k). Alla fine del periodo occorre aggiungere "secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge n. 240 del 2010". Inoltre, il comma va integrato inserendo la competenza del Rettore ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura. Infatti, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge n. 240/2010 si evince che tale principio, previsto dall'art. 88 del RD n. 1592/1933, non sia stato abrogato, neanche implicitamente, dalla legge di riforma. Rimane peraltro nella facoltà degli atenei di prevedere il parere consultivo del Collegio di disciplina anche nei procedimenti che possono dar luogo ad una sanzione non superiore alla censura.

Articolo 19

Comma 2. Si ritiene necessario riformulare il comma, in quanto la legge n. 240/2010 indica espressamente i casi in cui gli organi universitari devono deliberare in composizione ristretta (ad esempio, il CdA delibera senza la rappresentanza degli studenti in materia di provvedimenti disciplinari - art. 10, comma 4 -).

Articolo 22

Comma 2, lett. p). Occorre coordinare la norma con l'art. 169 del RD n. 1592 del 1933 che prevede l'autorizzazione, da parte del Ministro dell'Istruzione, del conferimento dei titoli di studio *ad honorem*, mentre al Senato spetta l'approvazione della proposta da inviare al Ministro.

Articolo 23

Comma 2. Si osserva che il principio dell'indizione delle votazioni, da parte del Decano, deve valere a maggior ragione nel caso di proposizione della mozione di sfiducia nei confronti del Rettore.

Articolo 25

Comma 1. Si segnala l'esigenza che, in relazione all'"avviso interno" finalizzato alla candidatura degli aspiranti componenti del Consiglio di amministrazione appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, il Regolamento generale di Ateneo preveda comunque adeguate modalità di diffusione dello stesso, in modo da poter raggiungere i potenziali candidati (ad esempio, potrebbe ipotizzarsi una pubblicità mediante la rete *intranet* dell'Università).

Articolo 26

Commi 1 e 2. Occorre riformulare i commi conformando il contenuto al dettato dell'art. 2, comma 1, lett. m), legge n. 240/2010 e prevedendo la durata quadriennale del mandato di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione (ad eccezione dei rappresentanti degli studenti).

Comma 3. Il principio della durata quadriennale esclude che la sostituzione possa avvenire solo fino alla scadenza del Consiglio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 27

Comma 2, lett. d). Occorre prevedere l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione anche sull'attivazione e soppressione dei Dipartimenti e delle strutture di raccordo (art. 2, comma 1, lett. e) ed h), legge 240/2010).

Articolo 29

Comma 2, lett. c). Occorre prevedere tra le competenze del Direttore Generale anche quella di conferire e revocare gli incarichi dirigenziali.

Articolo 30

Comma 2, lett. e). La formulazione, da parte del Nucleo di valutazione, di pareri circa le richieste di posti e le proposte di chiamata dei docenti non può rientrare tra le funzioni istituzionali del Nucleo. E' necessaria pertanto l'eliminazione della lettera in esame.

Articolo 31

Si richiama l'attenzione sulla composizione del Nucleo che deve essere conforme a quanto disposto dalla legge 370/99 che prevede che almeno due dei componenti del Nucleo di valutazione devono essere due esperti in materia di valutazione anche non accademica.

Inoltre, il numero dei rappresentanti degli studenti non è coerente con la percentuale prevista dall'art. 2, comma 2, lett. h), della legge n. 240/2010.

Articolo 32

Si esprimono forti perplessità sulla costituzione dei comitati di supporto al nucleo, la quale appare in contrasto con uno dei principi cardine della legge n. 240/2010, quello della semplificazione dell'articolazione interna dell'Ateneo.

Articolo 33

Comma 2. Si suggerisce di prevedere che due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

Articolo 34

Commi 1 e 2. Occorre precisare come la prevista composizione del Collegio di disciplina rispetti il principio del giudizio tra pari, il quale presuppone che il Collegio di disciplina sia composto da membri che rivestano una qualifica almeno pari a quella di colui che è assoggettato al procedimento disciplinare (per i professori ordinari, da professori ordinari; per i professori associati e per i ricercatori, almeno – rispettivamente – da professori associati e da ricercatori).

Articolo 41

Commi 1 e 2. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), legge n. 240/2010, il parere del Senato sulla costituzione dei dipartimenti è obbligatorio ma non vincolante.

Analogamente, in virtù della medesima disposizione di legge, la proposta di soppressione dei dipartimenti presuppone una mera proposta (e non una proposta conforme) del Senato accademico.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 42

Comma 1, lett. d). Occorre aggiungere alla fine del periodo "ove non costituita nella scuola di riferimento" (art. 2, comma 2, lett. g), della legge n. 240/2010).

Comma 2. Per quanto concerne il ruolo svolto dalle "sezioni", peraltro non previste dalla legge n. 240 del 2010, si ritiene necessario precisare che la costituzione di tali articolazioni interne dei dipartimenti avviene in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico.

Articolo 44

Coerentemente con il principio del bilancio unico di cui alla legge n. 240/2010, occorre sostituire il principio dell'autonomia finanziaria, contabile e amministrativa, con quello dell'autonomia gestionale e di *budget*.

Articolo 49

Si ritiene che le funzioni principali attribuite alla Giunta debbano essere inserite anche nello statuto, oltre che nel regolamento.

Analoga osservazione vale per la composizione della Giunta.

Articolo 50

Commi 3 e 6. Occorre prevedere che il parere del Senato sia obbligatorio ma non vincolante (art. 2, comma 1, lett. e), legge n. 240/2010).

Articolo 52

Comma 1, lett. d). In linea con le funzioni delle strutture di raccordo di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), l'ordinamento ed i regolamenti dei corsi di studio non possono essere attribuiti alla competenza della Scuola, ma a quella del Senato accademico, previo parere favorevole del CdA. Eventualmente può essere prevista in materia l'acquisizione del parere obbligatorio (ma non vincolante) della Scuola.

Articolo 56

Comma 3. Occorre precisare le modalità di afferenza dei Dipartimenti a più Scuole, rinviando eventualmente al Regolamento generale di Ateneo la definizione della soglia minima e congrua che un Dipartimento deve assicurare per far parte di una Scuola. Si evidenzia in ogni caso che, ai fini della costituzione della Scuola (che prevede almeno 2 dipartimenti), un dipartimento può in ogni caso essere conteggiato una sola volta.

In ogni caso i corsi di studio devono essere incardinati presso i Dipartimenti prevalenti e non presso le Scuole, che per legge hanno compiti di mero raccordo e coordinamento dei dipartimenti (art. 2, comma 2, lett. c), legge n. 240/2010).

Comma 4. La competenza prioritaria della Scuola a dirimere le questioni riguardanti l'utilizzo delle risorse per garantire l'offerta formativa è in contrasto con le funzioni che per legge sono attribuite alle Strutture di raccordo. Eventualmente, può essere prevista in proposito l'acquisizione di un parere della Scuola.

Articolo 58

Comma 3. Occorre prevedere il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione in merito all'approvazione del Regolamento della Scuola da parte del Senato accademico.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Comma 4. Analogamente a quanto osservato per il Dipartimento, occorre sostituire il principio dell'autonomia finanziaria, contabile e amministrativa, con quello dell'autonomia gestionale e di *budget*.

Articolo 59 e 60

Occorre ridefinire la prevista autonomia di spesa e amministrativo-contabile sia per il Centro Linguistico di Ateneo (**comma 2**) che per il Museo dell'Università (**comma 3**) in coerenza con il principio del bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010. A tale fine si può fare riferimento esclusivamente all'autonomia di spesa ed eventualmente a quella amministrativa, ma va assolutamente eliminato il riferimento all'autonomia contabile.

Articolo 63

L'istituzione della Consulta per la formazione, la ricerca e i rapporti con il territorio appare in contrasto con il principio della semplificazione dell'organizzazione interna degli atenei più volte richiamato dalla legge n. 240/2010.

Articolo 68

Comma 1. Con riferimento al comma in questione, occorre precisare che, in via generale, il mandato del subentrante (neo-eletto o neo-designato) non può che essere intero (e non residuale).

Per quanto concerne, in particolare, il Consiglio di amministrazione, per il quale la legge disciplina specificatamente la durata dei singoli mandati, tale principio riguarda sia i mandati elettivi (quelli degli studenti) sia quelli non elettivi (tutti gli altri componenti, ad eccezione del Rettore, che partecipa di diritto).

Quanto invece al Senato accademico, per il quale la legge non disciplina la durata del mandato dei singoli componenti, è necessario prevedere che i mandati dei subentranti si concludano alla scadenza dell'organo. La norma statutaria va pertanto riformulata tenendo conto di quanto sopra osservato.

Articolo 70

Comma 1. Si richiama l'art. 2, comma 5, della legge n. 240 del 2010, dal quale emerge il principio generale della condivisione delle modifiche statutarie da parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione. Si ritiene pertanto necessario prevedere che il parere del Consiglio di amministrazione sia, oltre che obbligatorio, anche favorevole.

Articolo 72

Comma 1. Si ritiene che, in virtù del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, anche il previsto parere del CdA sia adottato a maggioranza assoluta dei componenti.

Comma 3. Occorre sostituire la previsione della pubblicazione dei regolamenti sul Bollettino ufficiale del MIUR con la pubblicazione sul sito dell'Ateneo o nell'Albo dello stesso.

Articolo 73

Commi 1 e 2. Il regolamento didattico rientra quelli che devono essere approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del CdA (art. 2, comma 1, lett. e), legge 240/2010). Entrambe le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti (art. 6 legge n. 168/1989).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 74

Comma 3. Quanto alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale, vale quanto osservato *sub* art. 72, comma 3.

Articolo 76

Comma 3. Si richiama l'attenzione sull'orientamento assunto da questo Ministero sull'ambito di applicazione del controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/89, che riguarda lo statuto, il regolamento generale di ateneo, quello didattico e quello di amministrazione, finanza e contabilità.

Articolo 78

Si osserva che lo statuto dovrebbe precisare che, nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico (per violazione del codice etico), ma anche un (vero e proprio) illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari *ex* art. 10 della legge n. 240/2010.

Articolo 85

Le disposizioni dell'articolo in esame, riguardanti la proroga di organi collegiali e monocratici, devono essere tutte ricondotte nell'alveo delle previsioni di cui all'art. 2, comma 9, della l. n. 240/2010, che si limitano a disporre:

- 1) una proroga degli organi collegiali (primo periodo);
- 2) una proroga di tutti gli organi (collegiali e monocratici) il cui mandato sia scaduto entro la data del 29 luglio 2011 (secondo periodo);
- 3) norme speciali di proroga per i mandati rettorali (terzo, quarto, quinto e sesto periodo).

Al di fuori di tali ipotesi, devono ritenersi applicabili esclusivamente i periodi di prorogatio previsti da norme di legge (d.l. n. 293/1994, convertito dalla l. n. 444/1994).

In particolare, il **comma 1** va eliminato.

Al **comma 2** la parola "elezione" va sostituita con la parola "costituzione".

Il **comma 3** è superfluo, in quanto la proroga del Rettore discende dalla legge n. 240/2010.

Il **comma 5** va eliminato.

Quanto al **comma 6**, si ritiene che tutti i mandati, anche se parziali, debbano essere considerati ai fini del calcolo della durata massima delle cariche.

Infine, quanto all'art. 36 dello statuto, si ritiene preferibile, per la denominazione del consesso in questione, il termine di "Consulta" (piuttosto che quello di "Senato").



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti in merito alle osservazioni formulate e con l'obiettivo di portare a conclusione un condiviso percorso di approvazione dello Statuto, si confida nel recepimento di quanto contenuto nella presente nota e nell'invio al Ministero delle modifiche approvate dall'Ateneo prima della pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Daniele Livon

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniele Livon', written over the printed name.